



STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI <i>Area:</i> CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI		
PROPONENTE			
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 16/10/2014 – Approvazione estensione validità			
_____ <small>L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</small>			
ASSESSORATO	RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI		
PROPONENTE	_____ <small>L'ASSESSORE</small>		
DI CONCERTO			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		<small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 05/10/2017 prot. 630	
ISTRUTTORIA: _____			

_____ <small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>		_____ <small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>	
_____ <small>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</small>		_____ <small>IL PRESIDENTE</small>	

Oggetto: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 16/10/2014 – Approvazione estensione validità.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio.

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni".

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*".

VISTA le leggi regionali del 31 dicembre 2016, n. 17, "Legge di stabilità regionale 2017", e 31 dicembre 2016, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la Legge Regionale n. 27/1998 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare:

- l'art. 7 del D.lgs. 36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.;

- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di *“smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”*;
- l'art. 178, comma 1 in base al quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”*;
- l'art. 182 -bis che dispone che *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell'Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998;

VISTA la DGR n. 73 del 15.06.2013 recante *“Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”*;

PRESO ATTO che:

- con D.G.R. Lazio n. 546 del 05/8/2014 e con D.G.R. Abruzzo n. 607 del 26/9/2014 è stato approvato lo Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;
- in data 16/10/2014 il medesimo accordo è stato sottoscritto dai Presidenti delle Regioni interessate;
- il citato accordo definisce gli ambiti di applicazione, la durata, i quantitativi assentiti, le modalità di comunicazione e i compiti di controllo;
- con Determinazione n. G17339 del 02/12/2014 si è preso atto del citato Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;
- con Determinazione G08984 del 17/07/2015 questa Regione ha approvato la modifica al limite massimo giornaliero (già stabilito in 110 t) dei conferimenti presso l'impianto consortile in loc. La Stanga di Aielli (AQ), fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;
- con Deliberazione n. 653 del 25/11/2015 la Giunta Regionale del Lazio e con Deliberazione n. 829 del 13/10/2015 la Giunta Regionale dell'Abruzzo hanno assentito alla prosecuzione per un ulteriore anno e in costanza dei quantitativi annui previsti, delle attività di conferimento presso l'impianto ACIAM SpA di Aielli (AQ), disponendo di prorogare il termine di scadenza fissato al 16/10/2015, per un ulteriore anno, sino al 16/10/2016;

- con deliberazione n. 597 del 14/10/2016 l'accordo è stato esteso per un ulteriore anno e fino al 16/10/2017;

ATTESO che Roma Capitale nonostante i progressi conseguiti, non ha ancora raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006;

RISCONTRATO che nella Regione Lazio pur raggiunta la autosufficienza in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio regionale, a causa degli incendi che hanno danneggiato il funzionamento di due dei TMB autorizzati, potrebbero verificarsi insufficienze di trattamento dovute a temporanee inibizioni degli impianti autorizzati ed attualmente in esercizio per imprevisti o fermi del trattamento ed è pertanto necessario avere impianti immediatamente disponibili;

RITENUTO opportuno per quanto sopra e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare la possibilità di conferimento dei rifiuti presso impianti fuori dal territorio regionale per un massimo di un anno;

ATTESO che AMA SpA con nota prot. 048048/U del 08/09/2017, ha chiesto la prosecuzione dell'accordo per proseguire nelle attività di conferimento presso l'impianto ACIAM SpA di Aielli (AQ) al fine di garantire una maggiore capacità di trattamento e prevenire gravi criticità nei possibili periodi di insufficienza nella ricezione e trattamento dei rifiuti urbani presso tutti gli impianti attualmente disponibili e contrattualizzati;

PRESO ATTO che con nota prot. 497419 del 04/10/2017 questa Regione ha chiesto l'assenso alla Regione Abruzzo per la prosecuzione delle attività di conferimento sopra richiamate che è stato assentito dalle strutture;

RITENUTO necessario prolungare di un ulteriore anno la validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto il 16/10/2014 e fino al 16/10/2019 per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in costanza dei quantitativi annui previsti;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO quindi necessario approvare l'estensione di un ulteriore anno della validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto il 16/10/2014 e fino al 16/10/2018 per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in costanza dei quantitativi annui previsti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

di approvare l'estensione per un ulteriore anno della validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto il 16/10/2014 e fino al 16/10/2018, relativo al trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale presso l'impianto ACIAM SpA di Aielli (AQ) in costanza delle condizioni e dei quantitativi annui e ivi previsti.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.